

Deliberazione N. 31 Del 19/04/2013	Oggetto:	Mantenimento nell'anno 2013 dei servizi di cui alla L.R. n. 1, art. 3, comma 13 del 2009 relative alle attività del CESIL - Indirizzi per la prosecuzione dei contratti aprile 2013.
---	-----------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 9,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	SI
DEIDDA ANTONELLA	ASSESSORE	NO
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO

Che la misura 3.4 del POR Sardegna, nel quadro degli interventi per l'inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ha previsto la creazione di Centri di Servizio per il rafforzamento dei canali di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Ulassai n. 49 del 12/11/2001 avente ad oggetto la costituzione di un'associazione tra i comuni di Ulassai, Gairo ed Arzana per la istituzione di un Centro Servizi Itinerante per l'Inserimento Lavorativo di Soggetti Svantaggiati;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 37711 del 29 nov. 2002, ritenendo valido e finanziabile l'elaborato presentato, affidava al Comune di Ulassai l'incarico per l'istituzione del Centro di Servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. POR 2000/2006 – Misura 3.4;

Rilevata la convenzione stipulata il 27 giu. 2003 tra la RAS - Assessorato del Lavoro e il Responsabile comunale del Centro, finalizzata alla realizzazione del Centro Servizi di cui trattasi;

Vista la nota RAS n. 27624 del 16 lug. 2003 avente ad oggetto "Trasmissione determinazione di approvazione ed esecutività convenzione e decorrenza termini per la realizzazione del Centro Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – FSE- POR Sardegna 2000/2006 Misura 3.4" a partire dalla ricezione della quale sono decorsi i termini per l'avvio del progetto approvato e per la conclusione dello stesso;

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Ulassai n. 18 del 29/11/2005 con la quale è stata approvata una nuova convenzione tra i comuni di Arzana, Gairo, ed i nuovi aderenti Jerzu, Perdasdefogu e Ussassai per la prosecuzione e l'ampliamento delle attività dei Centri Servizi Itineranti per l'Inserimento Lavorativo dei Soggetti Svantaggiati – mis. 3.4 FSE Por Sardegna 2000/2006;

Atteso che il Comune di Ussassai, non avendo firmato la convenzione, non ha perfezionato la adesione al Centro di cui trattasi e, pertanto, si considera non facente parte dei comuni aderenti;

Visto il decreto RAS n. 615/Dec A/7 del 27/04/2012 e la determinazione n. 24603-2163 del 30 apr. 2012 con la quale l'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale dispone la prosecuzione delle attività in oggetto dal 1 mag. al 31 dic. 2012 e l'impegno di spesa a favore dei comuni delle somme necessarie;

Vista la deliberazione di GM n. 65 del 02/05/2012 con la quale si è disposta la proroga delle attività del Cesil dal 1 mag. al 31 dic. 2012 e all'approvazione dello schema di contratto;

Vista la determinazione RAS n. 307-9 del 07/01/2013 con la quale l'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale dispone la prosecuzione delle attività in oggetto dal 1/01/2013 al 31/03/2013 e l'impegno di spesa a favore dei comuni delle somme necessarie

Vista la deliberazione di GM n. 01 del 09/01/2013 con la quale si è disposta la proroga delle attività del Cesil dal 01/01/2013 al 31/03/2013 e all'approvazione dello schema di contratto;

Atteso che le seguenti operatrici dott.ssa Deidda Monica, d.ssa Demurtas Margherita e dott.ssa Pani Maura, hanno sottoscritto regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'ente pubblico Centro Servizi Itinerante – Comune di Ulassai in data 16/07/2012 accettando l'incarico a decorrere dal 01/01/2013 con scadenza fissata al 31/03/2013;

RILEVATO che l'attività dei progetti è stata continuamente prorogata fino al 31 marzo 2013 su precise disposizioni normative della R.A.S.e su indicazioni deliberative dell'Assessorato al Lavoro;

RICHIAMATI:

☒ l'art. 6 comma 8 della L.R. 4 agosto 2011 n. 16 il quale, nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri Servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 3 del 2008, autorizzava a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di € 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione;

☒ la sentenza n. 212 del 18/07/2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6 comma 8 della L.R. 16/2011;

☒ l'art. 1 comma 1 della L.R. 17 del 13/09/2012 il quale ha sostituito l'articolo dichiarato incostituzionale ed ha autorizzato, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 e nelle more di una sua riorganizzazione, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. n. 25 del 17/12/2012 reca disposizioni per la prosecuzione dei servizi per l'impiego e per il mercato del lavoro a far data dal 01/01/2013 e prevede che la Giunta regionale sia autorizzata, per l'anno 2013, "in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente livello istituzionale, a disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative a cui si devono attenere per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008. A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013";

ESAMINATE le modalità operative per la prosecuzione dell'attività dei CSL, dei CESIL e delle Agenzie di Sviluppo Locale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 51/26 del 28/12/2012

le quali rimandano espressamente a quanto previsto dalla legge di stabilità n. 228/2012 richiamando in particolare l'art. 1 comma 147 il quale, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ammette un'eventuale proroga dell'incarico originario, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

CONSIDERATO che con nota prot. 1168 del 28/03/2013 è stata inoltrata, dal Comune di Ulassai al Dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della R.A.S., la richiesta di voler fornire indirizzi operativi circa la proroga degli operatori CESIL assunti con contratto di collaborazione. In particolare è stato evidenziato che la deliberazione della Giunta regionale sopra citata, nel riportare l'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tralascia di richiamare l'ultima parte del precetto legislativo nel punto in cui sancisce "fermo restando il compenso pattuito", prescrizione integrante e non trascurabile della stessa norma. Posta tale premessa, è stata quindi richiesta una soluzione giuridica volta a superare il contrasto normativo tra le disposizioni regionali di conferimento delle risorse per la proroga dei contratti e la norma statale dell'art. 7, comma 6, del d. lgs 165/2001 che comporta appunto l'impossibilità di disporre, unitamente alla proroga, compensi ulteriori rispetto a quelli pattuiti, pena la violazione di legge;

DATO ATTO che a tale missiva l'Assessorato regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha risposto, tramite nota prot. 2881 del 15/04/2013, chiarendo che "il riferimento all'art. 147, modifica all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, è da considerare totalmente richiamato;

RITENUTO, alla luce di tale corrispondenza, che sia da attribuire all'Assessorato della Regione Sardegna, quale Ente promotore del progetto ed erogatore del relativo finanziamento, la valutazione circa il rispetto del novellato art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, valutazione da considerare positiva nel momento in cui la Regione stessa disporrà l'erogazione delle somme a favore del Comune di Ulassai per la prosecuzione delle attività dei Cesil per il corrente mese;

DATO ATTO che con nota prot. 0002500 del 29/03/2013 il Direttore del Servizio dell'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha comunicato la proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per un ulteriore mese ed ha richiesto alle amministrazioni interessate, al fine di procedere con gli atti di impegno relativi al trasferimento delle risorse finanziarie per il mese di aprile, di comunicare la proroga delle attività dei Cesil al 30/04/2013;

DATO ATTO che le operatrici del Cesil hanno attestato che l'attività di cui al progetto non ha avuto alcuna interruzione dal 31/03/2013 come risulta da allegata dichiarazione resa in data 19/04/2013 e che l'atto formale di proroga è assumibile solo ora in quanto si attendevano indicazioni più precise dalla Regione in merito alle problematiche sopra esposte;

CONSIDERATO che la proroga dei contratti di collaborazione è giustificata dalla prosecuzione del medesimo progetto originario e che l'Amministrazione regionale ha espressamente richiesto il mantenimento in servizio dei lavoratori già impiegati nelle medesime funzioni nel corso dei precedenti esercizi (L.R. n. 1, art. 3, comma 13 del 2009);

RICHIAMATA la L.R. n. 3 del 08/02/2013 art. 5 nella quale La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione dispone l'assunzione con contratto a termine al 31 dicembre 2013 presso l'Agenzia regionale del lavoro del personale professionalizzato di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali. L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle sopresse province sarde, delle unioni di comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei titoli di servizio posseduti dal predetto personale.

2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2012, sono assegnati all'Agenzia regionale del lavoro nella misura residua alle risorse finanziarie già trasferite o da trasferire agli enti locali che abbiano già provveduto alle assunzioni.

RICHIAMATA la deliberazione n. 27/2013 nella quale la Corte dei Conti Regione Sardegna rispondendo al quesito posto dalla Provincia Ogliastra in merito alla "prosecuzione del servizio cui sono preposti i CSL e i CESIL" delinea un quadro normativo da cui "si deve far discendere l'obbligo per le Province di prosecuzione dei servizi di promozione e disciplina dei servizi/politiche del lavoro e la rilevanza pubblica e sociale delle attività in esame", delibera i cui principi sono da ritenere applicabili anche ai CESIL, vista l'analogia dell'attività svolta;

CONSIDERATO che, stante il quadro normativo sopra delineato e le motivazioni suddette, si ritiene necessario disporre la prosecuzione delle attività dei CESIL, per il preminente interesse rappresentato dalla necessità di garantire il servizio e salvaguardare la continuità dei servizi per il lavoro, per il periodo di un mese, necessario affinché la Regione concluda il percorso di riorganizzazione in corso di elaborazione;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra richiamate, l'erogazione del compenso è subordinata all'impegno delle somme da parte della Regione implicante una valutazione positiva circa il rispetto del requisito di legge di cui all'art. 7, comma 6, del d. lgs 165/2001;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato alla presente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DISPORRE, per i motivi di cui in narrativa, il mantenimento per il mese di aprile 2013, dei servizi di cui alla L.R. n. 1, art. 3, comma 13 del 2009, relativi alle attività del CESIL;
3. DI RIMETTERE alla R.A.S. quale Ente promotore del progetto ed erogatore del relativo finanziamento, la valutazione positiva circa la ricorrenza dei presupposti di cui al novellato art. 6 comma 7 del D.Lgs. 165/2001, espressamente richiamati dalla stessa Giunta regionale con delibera n. 51/26 del 28/12/2012 e nella nota dell'Assessore al lavoro prot. 2881 del 15/04/2013;
4. DI RITENERE sussistente tale valutazione positiva nel momento in cui la Regione disporrà regolare impegno a favore del Comune di Ulassai delle somme necessarie per la prosecuzione delle attività dei Cesil per il mese di aprile 2013, fermo restando che, in caso contrario, la prosecuzione del progetto di cui alla presente deliberazione, deve intendersi a costo zero per il Comune di Ulassai;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo di disporre la proroga dei contratti in essere confermando le stesse modalità e prescrizioni contrattuali di cui alle convenzioni scadute il 31 marzo, fatte salve le diverse disposizioni in ordine ai compensi per le quali devono osservarsi gli indirizzi stabiliti nella presente delibera.
6. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al competente Assessorato regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

